



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

*“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”*

Prot. n. 0002984 del 08/05/2020

All'on.le Presidente della Regione Siciliana

Agli Assessori Regionali

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Segreteria Generale

Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti e degli
Uffici speciali regionali

e, p.c. Ai Sigg. Referenti delle Conferenze

Ai Sigg. Referenti delle Commissioni

(loro indirizzi di posta elettronica)

Oggetto: report della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2020, svoltasi in collegamento in modalità di videoconferenza dalla sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli affari regionali e le autonomie- Roma.

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro Boccia, ha esaminato i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

1. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante “Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 dell'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017). (SALUTE)

Il provvedimento si propone di prorogare di 12 mesi le disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 dell'Accordo (rep. n. 209/CSR del 23 novembre 2017), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico.

La Conferenza sancisce l'accordo



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

*“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”*

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali contenente le modifiche da apportare al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nonché le modifiche da apportare al decreto di adozione del medesimo. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’articolo 12, comma 3, prevede che, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sia adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Il suddetto comma 3 dell’articolo 12 del decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, prevede, altresì, che il Piano in questione, di durata triennale, possa essere aggiornato annualmente. Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto necessario procedere a talune modifiche del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, nonché del decreto di adozione del medesimo.

Le Regioni hanno comunicato l’assenso tecnico sul provvedimento, fatta salva la richiesta espressa dalla Provincia autonoma di Bolzano in merito alla modifica della Tabella (allegato B del Piano) con riferimento all’assegnazione delle risorse finanziarie e degli operatori alla realtà provinciale, che è stata accolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La Conferenza sancisce l’intesa

3. Intesa, ai sensi dell’articolo 5bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente all’Accordo di programma integrativo dell’Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari” ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione Puglia. (SALUTE)

La legge 11 marzo 1988, n. 67, all’articolo 20, autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all’articolo 5bis, introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente integrato con l’articolo 55 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, demanda al Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

*“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”*

Conferenza Stato – Regioni, nell’ambito del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, di cui all’articolo 20 della citata legge 11 marzo 1988, n. 67, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e con gli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione dei predetti interventi.

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla riqualificazione della rete ospedaliera della Regione Puglia. L’onere complessivo del presente Accordo è pari a € 335.200.000, di cui € 318.440.000 a carico dello Stato e € 16.760.000 a carico della Regione.

La Conferenza sancisce l’intesa

4. Parere, ai sensi dell’Intesa Rep. Atti n. 182/CSR del 26 ottobre 2017, sulla Relazione dell’Istituto superiore di sanità sulle attività svolte nell’ambito del Programma di prioritizzazione del Sistema Nazionale Linee Guida di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24. (SALUTE)

La legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, affida all’Istituto Superiore di Sanità il compito di verificare il rigore metodologico e la rilevanza delle Linee Guida proposte per il Sistema Nazionale Linee Guida.

L’intesa Stato – Regioni sul riparto delle risorse per gli obiettivi di Piano sanitario Nazionale anno 2017, aveva accantonato 5 mln per l’ISS per l’attività di valutazione delle Linee guida per il Sistema Nazionale Linee Guida, previa presentazione di una relazione da sottoporre al preventivo parere della Conferenza Stato – Regioni su proposta del Ministero della Salute. In particolare, la citata attività è stata demandata al Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica.

La relazione in esame illustra una proposta di aree tematiche oggetto di nuova produzione o aggiornamento di Linee guida per il Sistema Nazionale Linee Guida.

La Conferenza esprime parere favorevole

5. Parere, ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, sulla proposta del Ministro della salute di nomina del Commissario straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. (SALUTE)

Per le esigenze di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, l’articolo 42 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita questa Conferenza, sia nominato un commissario straordinario per l’Agenzia in argomento, che assuma i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell’Agenzia attribuisce al presidente, al direttore



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

generale e al consiglio di amministrazione che decadono automaticamente con l’insediamento del Commissario.

Il Ministro della Salute ha proposto, quale Commissario dell’Agenas, il Dott. Domenico Mantoan.

La Conferenza rinvia l’esame del punto ad un momento successivo ad un confronto con il Ministro della Salute da organizzare in tempi rapidi.

6. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2020. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Il Mipaaf con questo provvedimento, avvalendosi della facoltà concessa agli Stati membri dalla Commissione europea con il Regolamento (UE) di esecuzione 2020/51 del 6 aprile 2020, ha prorogato al 15 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e al 30 giugno 2020 il termine per comunicare le modifiche alla domanda unica nell’ambito delle misure di sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1306/2013. Di conseguenza, vengono prorogati i termini di adempimento da parte delle Autorità precedenti. La proroga viene giustificata dalla situazione epidemiologica venutasi a creare con la diffusione del virus COVID-19, che ha determinato sospensioni di attività e servizi e conseguenti difficoltà per gli operatori nell’espletamento di tutte le procedure connesse all’ottenimento degli aiuti sia comunitari che nazionali. Tale situazione costituisce, alla luce del comma 4 dell’art. 1 del testo di decreto, causa di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi degli artt. 4, 13 e 14 del Regolamento (UE) 640/2014, nel caso di presentazione delle domande oltre i termini sopra riferiti.

La Conferenza sancisce l’intesa

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disciplina la definizione dell’importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti “*de minimis*” concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Lo schema di decreto è stato predisposto in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316.

L’importo totale per impresa non può superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, mentre l’importo complessivo totale nazionale degli aiuti *de minimis* concessi nell’arco di tre



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

esercizi finanziari non può superare il limite di 840.502.950 euro. Quest'ultimo importo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, e agli altri enti presenti sul territorio regionale o provinciale, nella misura del 75%, pari a 630.377.212,50 euro, così suddivisi:

REGIONE	Ripartizione media triennale produzione agricole	Ripartizione n. aziende 2016	Ripartizione SAU 2016	Ripartizione Superficie forestale 2015	Euro
Abruzzo	4.102.612,39	5.928.226,97	4.689.790,41	6.817.689,09	21.538.318,85
Basilicata	2.521.592,24	5.333.726,13	6.135.416,33	5.652.035,07	19.642.769,77
Bolzano	3.522.374,09	2.217.617,41	2.606.364,80	5.437.341,43	13.783.697,73
Calabria	6.753.847,08	13.663.340,32	7.157.176,78	9.628.538,45	37.202.902,62
Campania	9.899.392,71	11.911.199,73	6.597.335,11	6.987.767,90	35.395.695,45
E. -R.	18.539.006,58	8.208.293,10	13.525.278,78	9.035.257,30	49.307.835,75
F. V. G.	3.377.862,09	2.559.984,97	2.895.179,76	5.244.804,52	14.077.831,34
Lazio	8.347.207,11	9.394.131,07	7.781.866,71	9.581.699,33	35.104.904,21
Liguria	1.769.240,47	1.220.363,58	482.759,30	5.704.657,33	9.177.020,67
Lombardia	20.883.910,99	5.656.148,61	11.988.647,63	9.531.301,35	48.060.008,58
Marche	3.699.853,88	5.059.584,49	5.891.935,11	4.463.377,64	19.114.751,13
Molise	1.513.692,28	2.870.853,06	2.404.151,81	2.471.423,60	9.260.120,74
Piemonte	10.856.249,47	6.872.798,28	12.014.504,38	13.706.038,67	43.449.590,80
Puglia	12.781.258,58	26.932.043,22	16.077.891,08	2.713.425,71	58.504.618,59
Sardegna	6.285.858,54	6.672.797,31	14.856.356,94	17.814.492,32	45.629.505,51
Sicilia	12.563.877,00	21.114.683,37	17.996.956,86	5.476.718,43	57.152.235,65
Toscana	8.854.495,98	6.205.807,41	8.263.612,75	17.177.098,60	40.501.014,73
Trento	2.189.119,63	1.212.248,00	1.604.356,55	5.886.474,61	10.892.198,79
Umbria	2.517.140,51	3.940.872,03	4.185.840,34	5.979.162,69	16.623.015,56
V. d'Aosta	268.647,37	319.121,23	661.192,10	1.603.192,23	2.852.152,92
Veneto	16.347.063,76	10.300.462,85	9.777.689,61	6.681.806,86	43.107.023,09
Totali	157.594.303,13	157.594.303,13	157.594.303,13	157.594.303,13	630.377.212,50

Le Regioni hanno condizionato l'avviso favorevole all'intesa, all'accoglimento dell'emendamento volto ad integrare il testo in ogni sua parte in cui compaiono (Artt. 2 co 3, 4 co 3 e 5 co 3) le parole “*linee guida sull'utilizzo del registro aiuti di Stato SIAN*” con le parole “*, fatte salve le modalità vigenti di registrazione*”.

La Conferenza sancisce l'intesa



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante *Modifiche al D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017, concernente OCM Vino – Modalità attuative della misura “promozione sui mercati dei Paesi terzi”*. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Al fine di sostenere la realizzazione di progetti di promozione vini sui mercati dei Paesi terzi, lo schema di decreto in esame allarga la possibilità - solo per l’annualità 2018/2019 - di presentare il progetto, in deroga a quanto prima stabilito dall’art. 16, comma 2, del D.M. 10 agosto 2017, n. 60710, anche per le aziende che presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all’80% del costo complessivo dell’iniziativa. In tal senso con un articolo unico si aggiunge un comma 3, all’art. 16 citato, disponendo la non applicabilità di quanto previsto al precedente comma 2, al fine di non arrecare pregiudizio agli operatori economici che hanno svolto le attività di promozione nelle annualità 2018/2019 e che hanno operato in condizioni problematiche, determinate da situazioni estranee alla loro organizzazione, quali la situazione cinese nella Regione di Hong Kong dal marzo 2019 e i dazi imposti dagli USA dall’ottobre 2019.

Le Regioni hanno condizionato l’avviso favorevole all’intesa, all’accoglimento del seguente emendamento:

Nelle premesse del decreto di modifica sono citati: Hong Kong, Cina e Stati Uniti, pertanto la modifica proposta è:

- *all'articolo unico, comma 1, dopo le parole "...all'80% del costo complessivo del progetto" è aggiunta la frase seguente: ", qualora il beneficiario sia incorso nelle criticità che si sono verificate sui mercati di Hong Kong, Cina e Stati Uniti nel corso del 2019"*

La Conferenza sancisce l’intesa

9. Intesa, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 27 marzo 2018, sullo schema di decreto del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale di riparto dei fondi per l’anno 2020 recati dal Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l’attrazione degli investimenti in Italia, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Lo schema di decreto rinnova il finanziamento del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l’attrazione degli investimenti in Italia, emanato il 14 marzo 2015 dal Ministro dello



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

*“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”*

sviluppo economico, garantendone la continuità per l'esercizio 2020 a seguito del trasferimento di funzioni attuato con legge n. 132/2019, di conversione del decreto legge n. 104/2019 che ha devoluto al Ministero degli affari esteri la competenza in materia di commercio con l'estero, precedentemente affidata al Ministero per lo sviluppo economico.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in considerazione delle indicazioni strategiche e programmatiche per l'attività promozionale pubblica 2020, emanate dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione tenutasi il 20 dicembre 2019, ha destinato i fondi stanziati sui capitoli 2417 (per 1,5 milioni di euro) e 7959 (per 126 milioni di euro) del proprio bilancio dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), pari ad euro 127,5 milioni, nonché quelli recati dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (che ha aggiunto altri 6,5 milioni di euro) per la realizzazione delle attività di cui all'art. 30 del D.L. n. 133 del 2014, predisponendo lo schema di decreto in esame, che ha previamente acquisito, conformemente al dettato normativo, l'intesa dello stesso Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. La somma complessiva di euro 131 milioni viene assegnata all'ICE-Agenzia e ripartita per tipologia di azione e linee di intervento, come previsto dall'art. 1, mentre i rimanenti 3 milioni di euro confluiranno in un fondo di riserva gestito dall'ICE per eventuali modifiche al Piano, determinate da esigenze sopravvenute, previa approvazione del Ministero. Nello schema in esame è stata prevista l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, in applicazione del principio di leale collaborazione sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 61 del 27 marzo 2018, che nella declaratoria di illegittimità del citato art. 30, ha individuato nello strumento la modalità partecipativa idonea ad assicurare il rispetto delle diverse competenze nell'ambito di materie sovrapposte non facilmente separabili.

Le Regioni hanno espresso l'intesa con le seguenti richieste:

A) aggiungere un comma 3 all'articolo 1 per consentire una condivisione preventiva delle attività attuative del decreto di riparto dei fondi, al fine di precisare su quale atto il parere della Conferenza debba essere reso.

B) aggiungere due commi del seguente tenore all'articolo 4:

“2. E' ammesso il cofinanziamento da parte delle Regioni e Province Autonome di alcune azioni promozionali del piano come definite dal provvedimento di cui all'art. 1 comma 3.

3. Nei casi di cui al comma 2, previa stipula di apposita convenzione con le Amministrazioni



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

cofinanziatrici, sono stabiliti i programmi operativi, le relative risorse finanziarie, i risultati attesi ed i criteri per la loro verifica.”

La Conferenza sancisce l'intesa

10. Intesa, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che istituisce il Fondo per l'emergenza COVID-19

Lo schema di decreto è stato predisposto per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Il Fondo, istituito per l'emergenza Covid-19, ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, i cui criteri e le modalità di accesso sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, così come disposta dal D.L. 18/2020.

Detto Fondo è finalizzato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle suddette imprese, nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Le Regioni hanno lamentato l'esiguità delle risorse destinate dal DM che non consentono di fare fronte ai diversi settori danneggiati dall'emergenza e per i quali si chiede l'adozione di interventi immediati a sostegno in particolare delle imprese della Pesca, del Florovivaismo, del Vitivinicolo, del Latte, delle Carni e degli Agriturismi ecc. Tuttavia, stante l'urgenza di far pervenire tali risorse in tempi rapidi alle imprese beneficiarie ai sensi del presente decreto, esprimono avviso favorevole, con la richiesta di un preciso impegno da parte del Governo a provvedere immediatamente alla notifica “ombrello” del quadro temporaneo degli aiuti, condizione questa indispensabile per l'erogazione di tali aiuti.

La Conferenza sancisce l'intesa

1FS. Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome relativo all'articolo 1 del decreto-legge n. 26 del 20 aprile 2020



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

Le Regioni hanno consegnato un ordine del giorno con il quale chiedono al Parlamento della Repubblica Italiana, di voler emendare l'articolo 1, comma 1, lett. d) del Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”(A.C. 2471), nel seguente modo:

“d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nelle otto domeniche precedenti la nuova scadenza del mandato ed i sessanta giorni successivi al termine della durata del mandato. La data di svolgimento delle elezioni, nell'ambito di tale arco temporale, è stabilita dal Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della Salute”.

2FS. Minori entrate delle Regioni e delle Province autonome a causa della pandemia da Covid-19

Le Regioni hanno consegnato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze di rappresentazione della problematica delle risorse finanziarie a compensazione delle minori entrate a causa della pandemia da Covid-19, con la richiesta urgentissima di un incontro.

La connessione in videoconferenza ha avuto dei problemi tecnici, legati al numero insufficiente di collegamenti previsti, rispetto a quello effettivamente necessario per permettere la partecipazione di tutte le personalità politiche, componenti di diritto dell'Organo

Il Dirigente
Dott.ssa Margherita Cappelletti¹

¹ Originale agli atti dell'Ufficio